

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA A FAVORE DEI GIOVANI ART. 18 L.R. 5/2012

L.R. 5/2012, art. 18 e D. P. Reg. 24 settembre 2014, n.0183/Pres.
Bando per l'individuazione delle associazioni giovanili a cui la Regione concede contributi per la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 2 bis, della legge, in virtù dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 10 luglio, e relativo Accordo sottoscritto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile in data 15 marzo 2015.

Art. 1	finalità del bando
Art. 2	risorse finanziarie e partecipazione della Regione
Art. 3	requisiti dei soggetti beneficiari
Art. 4	obiettivi e contenuti dei progetti
Art. 5	spese ammissibili
Art. 6	spese non ammissibili
Art. 7	termine e modalità di presentazione delle domande
Art. 8	criteri di valutazione e di priorità
Art. 9	graduatoria dei progetti e quantificazione del finanziamento regionale
Art. 10	termine iniziale e finale di realizzazione dei progetti
Art. 11	modalità di concessione ed erogazione del contributo
Art. 12	eventuali modifiche ai progetti
Art. 13	rendicontazione del contributo
Art. 14	obblighi di pubblicità
Art. 15	rideterminazione del contributo
Art. 16	revoca del contributo
Art. 17	trattamento dei dati personali
Art. 18	note informative
Allegato 1	criteri, indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti
Allegato 2	modello di domanda per la partecipazione al Bando

art. 1 finalità del bando

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 2 bis, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) di seguito legge, e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2014, n. 0183/Pres., così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 02 settembre 2015, n. 0181/Pres., di seguito Regolamento, nell'ambito del progetto denominato "Giovani e Partecipazione in FVG 2".
2. L'intervento "Giovani e Partecipazione in FVG 2" è previsto nell'ambito dell'Accordo annuale sottoscritto in data 15 marzo 2015 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, al fine di definire le modalità di utilizzo della quota del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" assegnata alla Regione stessa per l'anno 2014.
3. Il citato intervento intende promuovere e sviluppare nelle nuove generazioni la diffusione della cittadinanza attiva, intesa come partecipazione alla vita sociale e civile, sia onorando i propri doveri di cittadina/o, che conoscendo e rivendicando i diritti propri e quelli altrui.

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Bando ammontano complessivamente a euro 202.625,15.
2. Il contributo non può superare il fabbisogno del finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza tra spese preventivate ed entrate. Per entrate si intendono:
 - a) fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, altri contributi, incentivi di fonte pubblica o privata, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni;
 - b) fondi propri.
3. Fermo restando il limite di cui al comma 2, l'importo di partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda di contributo. Il contributo erogabile per ogni progetto è compreso tra 5.000,00 euro e 10.000,00 euro.
4. L'apporto di altre entrate non è obbligatorio, ma verrà valutato positivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Regolamento.

art. 3 requisiti dei soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti sono:
 - a) associazioni giovanili iscritte al registro previsto all'articolo 11 della legge;
 - b) comuni, singoli o associati, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - c) soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all'articolo 24 della legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di progetti da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione Regionale.
3. Il rapporto di partenariato di cui al comma 2 si formalizza mediante una lettera di partenariato come da facsimile allegato alla domanda di contributo (allegato 2 al bando).
4. Possono partecipare al partenariato soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 purché prestino l'attività gratuitamente. Non possono, pertanto, essere partner soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 se forniscono beni o prestano servizi mediante corrispettivo.

art. 4 obiettivi e contenuti dei progetti

1. I progetti proposti devono rivolgersi prevalentemente a giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale e devono perseguire i seguenti obiettivi orientati alla promozione della cittadinanza attiva, nell'ambito dell'aggregazione giovanile:

- a) Sviluppare nei giovani destinatari valori e attitudini necessarie per diventare un cittadino responsabile (imparare a rispettarsi e a rispettare gli altri, ad ascoltare e a risolvere i conflitti pacificamente, a costruire i valori che accolgano una pluralità di punti di vista nella società, a costruire un'immagine positiva di sé, a rispettare e valorizzare le differenze di genere, ecc.);
- b) Sviluppare nei giovani destinatari una capacità di lettura critica dei contesti di vita, anche in riferimento alla capacità di valutare le proposte massmediatiche e dei social media, imparando a distinguere quelle educative da quelle fuorvianti;
- c) Sviluppare nei giovani destinatari una cultura civica e politica (acquisire saperi e nozioni sui diritti umani, sulla democrazia, sul funzionamento delle istituzioni politiche e sociali, sul riconoscimento della diversità culturale e storica, ecc.);
- d) Promuovere nei giovani destinatari la partecipazione attiva attraverso l'impegno sul territorio, nella comunità scolastica o locale (stimolare l'acquisizione di competenze necessarie per partecipare in maniera responsabile alla vita pubblica, offrire sperimentazioni pratiche della democrazia, stimolare ed incoraggiare autonome iniziative, ecc.);
- e) Rafforzare nei giovani destinatari la cultura della cittadinanza europea tra i giovani attraverso la partecipazione al dibattito sull'Europa e la condivisione di visioni sul futuro dell'Unione. Evidenziare i vantaggi dal punto di vista culturale, politico, economico e sociale dell'appartenenza all'Unione con particolare riferimento alle opportunità offerte ai giovani per lo studio ed il lavoro.

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, anche in quota parte:
 - a) spese per prestazioni di servizi
 - b) spese relative al personale assunto per la realizzazione del progetto;
 - c) spese per rimborsi di viaggio, vitto, alloggio rispondenti a criteri di economicità, in particolare, le spese chilometriche verranno calcolate sulla base dei tariffari di riferimento ACI;
 - d) spese per l'acquisto di beni di facile consumo;
 - e) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature;
 - f) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;
 - g) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico.
2. Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

art. 6 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) per premi in denaro, borse di studio e iscrizioni a corsi;
 - b) di rappresentanza, catering, rinfreschi e gadget;
 - c) per l'acquisto di beni immobili o beni mobili registrati;
 - d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;

e) per interessi e altri oneri finanziari.

art. 7 termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta sulla base del modello Allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente il progetto o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è composta dalla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva del progetto;
 - b) preventivo analitico del progetto suddiviso per categorie di spesa e piano finanziario di copertura delle spese;
 - c) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
 - e) eventuale lettera di partenariato redatta sul facsimile allegato alla domanda di contributo, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti relativi di ciascun partner;
 - f) eventuale lettera di patrocinio valida ai fini della valutazione di cui all'articolo 8, comma 1;
 - g) eventuali atti di delega.
2. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo in qualità di capofila.
3. Ogni domanda può riferirsi ad un solo progetto.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è causa di inammissibilità della domanda.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'ammissibilità della domanda relativa al progetto più economico per la Regione.
6. I soggetti beneficiari presentano apposita domanda di partecipazione al Servizio istruzione e politiche giovanili (di seguito Servizio) entro il termine perentorio del giorno 15 novembre 2015, con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna a mano presso il Servizio istruzione e politiche giovanili in via San Francesco d'Assisi n. 37 a Trieste nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio medesimo, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
 - b) invio raccomandato (con ricevuta di ritorno) da indirizzare a: Servizio istruzione e politiche giovanili - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Via San Francesco d'Assisi, 37 - 34133 Trieste;
 - c) invio alla casella di posta elettronica certificata del servizio: lavoro@certregione.fvg.it. La casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio viene designata come domicilio digitale dell'associazione.
7. La documentazione di cui al comma 1, considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto, non può essere integrata dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda.
8. La data di presentazione delle domande è determinata:
 - a) dalla data di arrivo nel caso di consegna a mano;
 - b) dal timbro dell'ufficio accettante l'invio raccomandato, in questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione;
 - c) dalla data e ora attestata dalla ricevuta di accettazione prevista dal sistema di posta elettronica certificata (PEC); in questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 7 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione.
9. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato 1) al presente Bando.
2. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
 - c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d).

art. 9 graduatoria dei progetti e quantificazione del finanziamento regionale

1. Con decreto del Direttore di Servizio sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande sul sito web istituzionale della Regione giovanifvg.it, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.
3. I progetti ammissibili a contributo sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a Bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).
4. L'importo di partecipazione finanziaria regionale è pari a quanto previsto dell'articolo 2 comma 3 del presente Bando.
5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 1, la stessa può essere assegnata per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può modificare il preventivo di spesa purché tale variazione non dia luogo a una modifica sostanziale del progetto, come stabilito all'articolo 12 comma 2.

art. 10 termine iniziale e finale di realizzazione dei progetti

1. I progetti selezionati sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando possono essere avviati dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, e comunque, devono essere avviate entro novanta giorni dal ricevimento della lettera di assegnazione del contributo.
2. I progetti devono concludersi entro il 30 aprile 2017.

art. 11 modalità di concessione e di erogazione del contributo regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 1, il Servizio comunica per iscritto ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando un termine perentorio massimo non superiore a venti giorni per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione e indica contestualmente la data iniziale e finale del progetto.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo.

2. In caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Il contributo regionale è concesso con decreto del direttore del Servizio entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'accettazione del contributo.
4. Contestualmente all'atto della concessione del contributo è erogato, in via anticipata ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento, un importo pari al settanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
5. Il saldo del contributo, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del Regolamento, viene erogato entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto, previa verifica della correttezza dello stesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

art. 12 eventuali modifiche ai progetti

1. Sono consentite variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.
2. Per modifica sostanziale si intendono variazioni apportate alle attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, ovvero una difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione dello stesso rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento.

art. 13 rendicontazione del contributo

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 30 giugno 2017, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Regolamento.
2. La proroga del termine di rendicontazione è ammessa fino al 31 luglio 2017, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 30 giugno 2017.
3. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione della domanda di proroga oltre il 30 giugno 2017 sono fatte salve le spese liquidate fino al 30 giugno 2017.
4. In ogni caso la mancata presentazione del rendiconto entro il 31 luglio 2017 comporta la revoca del contributo.
5. Ai fini del rendiconto, il beneficiario presenta la seguente documentazione:
 - a) per gli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
 - dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente, ovvero responsabile di ufficio o di servizio, attestante che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente Bando e nel decreto di concessione;
 - b) per le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati:
 - elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa redatto sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e messo a disposizione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al costo complessivo del progetto e ad eventuali altre entrate, così come definite dall'articolo 2, comma 2, del presente Bando.
 - c) Per tutte le tipologie di beneficiari va allegata una relazione descrittiva, relativa al progetto per

il quale è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, nella quale si specificano gli obiettivi previsti e quelli raggiunti, le attività svolte, su modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

- d) Solo per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e per le associazioni giovanili le spese sono rendicontate fino al totale del contributo concesso.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, riferibili al periodo di durata del progetto finanziato e sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto.

art. 14 obblighi di pubblicità

1. Tutte le attività promozionali e di comunicazione relative al progetto devono riportare il logo della Regione, quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, e quello di giovanifvg.it.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare anticipatamente al Servizio tutti gli eventi e le iniziative pubbliche da realizzare nell'ambito del progetto, anche ai fini della pubblicizzazione sul portale giovanifvg.it.

art. 15 rideterminazione del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dall'esame della documentazione relativa al progetto la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore all'ammontare complessivo delle entrate, comprensive del contributo regionale.

art. 16 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato qualora:
 - e) Il beneficiario rinunci;
 - f) Il progetto non venga realizzato;
 - g) La spesa ammissibile a rendiconto sia ridotta in misura superiore al 50% delle spese inizialmente ammesse a contributo;
 - h) Si riscontrino, in sede di verifica o accertamento, l'assenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto della presentazione della domanda;
 - i) Il rendiconto non venga presentato entro il 31 luglio 2017;
 - j) Il progetto originariamente presentato subisca una modifica sostanziale, come definito all'articolo 12, comma 2;
 - k) Si accerti la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

art. 17 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di politiche giovanili, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio.

5. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

art. 18 note informative

Si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Ketty Segatti, Vice-direttore centrale

Per informazioni rivolgersi a:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Servizio istruzione e politiche giovanili

Via San Francesco, 37

34133 Trieste

Telefono: 0403775087

Fax: 0403775250

e-mail: politiche.giovanili@regione.fvg.it

pec: lavoro@certregione.fvg.it

ALLEGATO 1) - CRITERI, INDICATORI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROGETTI (art. 8, comma 1)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
a)	Qualità del progetto	20 punti	Valutazione della qualità del progetto in relazione al contesto territoriale di riferimento, alle attività previste e alle metodologie adottate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando	
			insufficiente	0 punti
			sufficiente	5 punti
			buono	15 punti
ottimo	20 punti			
b)	Attinenza del progetto agli ambiti tematici del bando	20 punti	Valutazione dell'aderenza del progetto con riferimento agli ambiti tematici di cui all'articolo 4 del bando	
			bassa	0 punti
			media	10 punti
alta	20 punti			
c)	Progetto presentato nell'ambito di un rapporto di adesione/partenariato/patrocinio	15 punti	Presenza di un patrocinio	
			si	3 punti
			no	0 punti
			Presenza di collaborazioni	
			si	3 punti
			no	0 punti
			Presenza di partner che prestano attività gratuitamente	
			si	4 punti
			no	0 punti
Numero di partner del progetto				
Da 0 a 2	1 punti			
3	3 punti			
Più di 3	5 punti			
d)	Partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione del progetto	10 punti	Valutazione del progetto con riferimento al numero di giovani coinvolti nella organizzazione e realizzazione del progetto stesso	
			coinvolgimento nell'organizzazione di un numero di giovani tra 1 e 5	0 punti
			coinvolgimento nell'organizzazione di un numero di giovani tra 6 e 15	5 punti
			coinvolgimento nell'organizzazione di più di 15 giovani	10 punti
e)	Esperienza e affidabilità del soggetto proponente	15 punti	Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente con riferimento ai progetti svolte con obiettivi rientranti nelle finalità espresse dal Bando	
			progetti simili mai svolti	0 punti
			progetti simili già svolti	7 punti
			Affidabilità del soggetto proponente valutata in base alla gestione dei contributi ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti ai sensi della LR 5/2012	
			presenza di contributi revocati, anche parzialmente	0 punti
assenza di contributi revocati	8 punti			
f)	Ampiezza territoriale delle attività previste	5 punti	Valutazione del progetto con riferimento alla dislocazione dei luoghi di svolgimento delle attività previste	
			territorio di un solo Comune	1 punti
			territorio di due o più Comuni	2 punti
extraregionale	5 punti			
g)	Congruenza delle risorse previste per la realizzazione del progetto	10 punti	Valutazione del progetto con riferimento alla congruenza delle risorse umane e delle capacità organizzative in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	
			sufficiente	1 punto
			discreto	3 punti
			buono	5 punti
			Valutazione del progetto con riferimento alla congruenza delle risorse finanziarie e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	
			sufficiente	1 punto
			discreto	3 punti
buono	5 punti			
h)	Cofinanziamento con fondi propri del soggetto proponente o con entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private	5 punti	Valutazione del progetto con riferimento alla quota di cofinanziamento con fondi propri garantita del soggetto proponente o con entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private	
			fino al 5% del costo complessivo	1 punto
			fino al 10% del costo complessivo	3 punti
			oltre al 10% del costo complessivo	5 punti
Totale punteggio massimo		100 punti		

